



COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE
MOBILI PER ATTIVITA' SOCIALI, RICREATIVE E DEL TEMPO
LIBERO**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 12.6.1981
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.71 DEL 19.12.1985
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 28.7.1986

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità d'uso delle strutture metalliche con telone di copertura, di proprietà del Comune, per lo svolgimento di manifestazioni sociali, ricreative e del tempo libero.

ART. 2

Possono ottenere l'uso di tutte le attrezzature tutte le associazioni, gruppi, enti e società operanti nel territorio del Comune nel settore sportivo, culturale, sociale, politico e ricreativo per un massimo di 16 giorni.

Il Comune si riserva l'uso delle strutture per organizzare manifestazioni in proprio o dallo stesso patrocinate.

ART. 3

Le domande per la concessione d'uso delle strutture, redatte in competente bollo, su apposito modulo, dovranno contenere la specificazione della manifestazione cui vengono adibite, la durata della stessa e devono essere presentate al Sindaco almeno 30 giorni prima della data in cui si intende ottenere la disponibilità.

ART. 4

Le strutture dovranno essere prelevate e riportate al luogo di deposito, allestite e smontate a cura, spese e con mezzi propri del concessionario, con la costante presenza e direzione dell'ufficio tecnico comunale.

Per l'installazione, lo smontaggio e il trasporto sono concessi due giorni per i quali non si richiede alcun rimborso spese.

ART. 5

I concessionari, o legali rappresentanti degli Enti concessionari, hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, animali e/o cose derivanti dall'uso delle strutture; inoltre gli stessi sono personalmente responsabili di ogni danno prodotto alle strutture, tanto imputabili ad essi personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

ART. 6

Nella domanda di concessione diretta al Sindaco, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, deve essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere le responsabilità di cui al precedente articolo.

ART. 7

I concessionari avranno, inoltre, l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli e di pubblica sicurezza.

ART. 8

Durante le manifestazioni potrà essere istituito uno spaccio per la somministrazione di bevande e cibi; allo scopo gli interessati dovranno munirsi dell'apposita autorizzazione della competente Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

ART. 9

A puro titolo di concorso nelle spese di manutenzione, per l'uso delle infrastrutture è dovuto dai concessionari al comune la somma di L. 7.000 in ragione di ogni giorno di utilizzo, escluse le due giornate previste dall'art. 4 - 2° comma - e in ragione di ogni unità di 120 mq. di struttura coperta e con un minimo di L. 50.000 in ragione sempre di unità di 120 mq. coperti.

ART. 10

Sarà dovuto dai richiedenti all'atto della domanda al Comune un anticipo di L. 150.000 a titolo di cauzione per l'esatto adempimento delle norme contenute nel presente Regolamento.

Tale somma verrà detratta dall'importo dovuto al Comune per l'utilizzo delle strutture ad avvenuta constatazione del tecnico incaricato dell'esatto adempimento a tutte le prescrizioni del presente Regolamento e dell'assenza di danni verificatisi alle strutture in dipendenza ed occasione della manifestazione ivi comprese le operazioni di trasporto, montaggio e di smontaggio.

ART. 11

Le inadempienze alle prescrizioni del presente regolamento comporteranno l'immediata revoca della concessione e l'incameramento della cauzione, previa comunicazione scritta da parte del Comune.

Gli Enti e/o Associazioni inadempienti non potranno ottenere ulteriori concessioni d'uso se non previa definizione della controversia, eventualmente in atto, e versamento di nuova cauzione.

ART. 12

La vigilanza sull'uso delle strutture è affidato all'ufficio tecnico comunale e viene seguita dal Capo ufficio tecnico o da perone da egli delegate; in particolare la stessa provvede a:

- sovrintendere alle operazioni di prelievo e di immissione delle strutture nel deposito;
- sovrintendere alle operazioni di montaggio e smontaggio sul luogo di utilizzo;
- provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture;
- provvedere a periodiche ispezioni alle strutture per verificare il loro stato di conservazione (particolarmente statico) onde consentirne il migliore utilizzo.